



# LAVORO Euroconference

**Edizione di venerdì 5 dicembre 2025**

## **AGEVOLAZIONI, APPROFONDIMENTI**

**Contributo per attività imprenditoriali in settori strategici: i chiarimenti INPS**

di Michele Donati

## **AGEVOLAZIONI, APPROFONDIMENTI**

**Contributo per attività imprenditoriali in settori strategici: i chiarimenti INPS**

di Michele Donati

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Semplificazione in materia di attività economiche e servizi: Legge in Gazzetta Ufficiale**

di Redazione

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Semplificazione in materia di attività economiche e servizi: Legge in Gazzetta Ufficiale**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA**

**Definizione di luogo di lavoro nell'esercizio della campagna antincendio boschivo**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA**

**Definizione di luogo di lavoro nell'esercizio della campagna antincendio boschivo**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**



**Perequazione delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 2026: pubblicato il Decreto**  
di **Redazione**

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

**Perequazione delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 2026: pubblicato il Decreto**  
di **Redazione**

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Il creditore risponde del danno causato dai propri ausiliari**  
di **Redazione**

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Il creditore risponde del danno causato dai propri ausiliari**  
di **Redazione**

## ***Contributo per attività imprenditoriali in settori strategici: i chiarimenti INPS***

di **Michele Donati**

L'[INPS, con circolare 28 novembre 2025, n. 148](#), fornisce le indicazioni operative per la porzione di propria competenza relativamente al contributo economico riconosciuto in favore di coloro che avviano nuove attività imprenditoriali in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica.

Con l'atto di prassi amministrativa in commento trova, quindi, completamento l'*iter* avviato, dapprima dall'art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), e quindi dal Decreto attuativo Interministeriale del 3 aprile 2025, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Dicasteri per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, del MIMIT, e di quello delle Finanze.

La circolare Inps n. 148/2025 passa, quindi, in rassegna la fisionomia del contributo in trattazione, andando a completare il complessivo assetto della misura.

Viene, anzitutto, richiamata la platea dei potenziali beneficiari, e in particolare le condizioni soggettive che debbono sussistere in capo ai soggetti richiedenti ai fini dell'accesso al contributo:

- avvio di un'attività imprenditoriale nell'arco temporale compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori individuati come strategici (elencati al paragrafo 3 della circolare); in ipotesi di avvio di un'attività (rientrante tra quelle potenzialmente destinatarie del beneficio) in forma societaria, viene previsto che il contributo spetti ai soli soci che incarnano le condizioni (inerenti all'età anagrafica e allo stato di disoccupazione) elencate sotto;
- età anagrafica inferiore a 35 anni;
- sussistenza dello stato di disoccupazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2015 e dal D.L. n. 4/2019.

Come in precedenza anticipato, il paragrafo 3 contiene l'elencazione delle attività che possono considerarsi rientranti tra quelle che incarnano i principi ispiratori della norma; in tal senso, è estremamente opportuno il necessario raccordo in tema di codici ATECO, in virtù della riclassificazione operata a partire dal 1° aprile 2025, con competenza 1° gennaio 2025 (ponendosi quindi a cavallo rispetto all'arco temporale entro il quale deve collocarsi l'avvio dell'iniziativa imprenditoriale).



La circolare prosegue richiamando la normativa comunitaria in tema di diritto di accesso al contributo, per ciò che concerne in particolare la puntuale e univoca individuazione dell'avvio dell'attività, fornendo altresì indicazioni circa le imprese che, pur potenzialmente ammissibili, non sono soggette all'obbligo di iscrizione camerale.

Viene, inoltre, ribadita la necessità di coerenza tra i costi sostenuti e la tipologia di attività svolta.

Il paragrafo 5 passa in rassegna le modalità di erogazione del contributo, che è previsto nella misura di 500 euro mensili, per 3 anni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2028.

Viene stabilito che la decorrenza coincide con il mese successivo a quello di richiesta, con un'importante specificazione riguardante le attività avviate a partire dal 1° luglio 2024, ma prima della data di pubblicazione della circolare n. 148/2025 (e aventi potenzialmente diritto al contributo in relazione al rispetto di tutti i requisiti richiesti); riguardo a tali fattispecie, è previsto che il contributo venga riconosciuto a partire dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025, data di pubblicazione in G.U. del D.L. attuativo in precedenza richiamato.

In ipotesi di spettanza del contributo, la liquidazione viene effettuata in forma anticipata su base annua (per i mesi di sussistenza del diritto) direttamente dall'Istituto.

La richiesta può essere effettuata in modalità esclusivamente telematica e deve contenere, tra gli altri elementi:

- i dati identificativi dell'impresa anche in ordine alla data di costituzione;
- l'appartenenza ad una delle categorie che da diritto di accesso al contributo;
- i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente.

Molto importante anche attenzionare i tempi di trasmissione, per i quali è previsto un termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'attività imprenditoriale rispetto alla quale si intende richiedere il contributo; in fase di prima applicazione, e per le realtà già iniziate, il suddetto termine decorre dalla data di pubblicazione della circolare Inps n. 148/2025.

Con particolare riguardo allo stato di disoccupazione, questo viene ad essere congiuntamente oggetto di dichiarazione resa dal soggetto richiedente ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, e di verifica da parte dell'INPS attraverso la banca dati messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Da ultimo, è importante richiamare il concetto di avvio dell'attività, che deve rappresentare un passaggio effettivo e non meramente formale; in tal senso, la circolare INPS n. 148/2025 si sofferma sulle modalità di espletamento della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, evidenziando in particolare come la possibilità di richiedere il contributo è riconosciuta soltanto nei confronti di coloro che prevedono anche il concreto inizio



dell'operatività.

Coerentemente con quanto appena evidenziato, il contributo non potrà essere richiesto da coloro che, invece, comunicano la costituzione di una nuova impresa senza però l'immediato inizio dell'attività economica. Al ricorrere di questa fattispecie, un'eventuale richiesta di contributo potrà essere avanzata solo a partire dalla data di concreto avvio dell'attività economica (Comunicazione Unica avente ad oggetto, in questo caso, l'inizio dell'attività per impresa già iscritta al Registro Imprese, laddove collocato entro il 31 dicembre 2025).

**Special Event**

**Come cambiare il contratto collettivo**

**Scopri di più**

## ***Contributo per attività imprenditoriali in settori strategici: i chiarimenti INPS***

di **Michele Donati**

L'[INPS, con circolare 28 novembre 2025, n. 148](#), fornisce le indicazioni operative per la porzione di propria competenza relativamente al contributo economico riconosciuto in favore di coloro che avviano nuove attività imprenditoriali in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica.

Con l'atto di prassi amministrativa in commento trova, quindi, completamento l'*iter* avviato, dapprima dall'art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), e quindi dal Decreto attuativo Interministeriale del 3 aprile 2025, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Dicasteri per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, del MIMIT, e di quello delle Finanze.

La circolare Inps n. 148/2025 passa, quindi, in rassegna la fisionomia del contributo in trattazione, andando a completare il complessivo assetto della misura.

Viene, anzitutto, richiamata la platea dei potenziali beneficiari, e in particolare le condizioni soggettive che debbono sussistere in capo ai soggetti richiedenti ai fini dell'accesso al contributo:

- avvio di un'attività imprenditoriale nell'arco temporale compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori individuati come strategici (elencati al paragrafo 3 della circolare); in ipotesi di avvio di un'attività (rientrante tra quelle potenzialmente destinatarie del beneficio) in forma societaria, viene previsto che il contributo spetti ai soli soci che incarnano le condizioni (inerenti all'età anagrafica e allo stato di disoccupazione) elencate sotto;
- età anagrafica inferiore a 35 anni;
- sussistenza dello stato di disoccupazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2015 e dal D.L. n. 4/2019.

Come in precedenza anticipato, il paragrafo 3 contiene l'elencazione delle attività che possono considerarsi rientranti tra quelle che incarnano i principi ispiratori della norma; in tal senso, è estremamente opportuno il necessario raccordo in tema di codici ATECO, in virtù della riclassificazione operata a partire dal 1° aprile 2025, con competenza 1° gennaio 2025 (ponendosi quindi a cavallo rispetto all'arco temporale entro il quale deve collocarsi l'avvio dell'iniziativa imprenditoriale).



La circolare prosegue richiamando la normativa comunitaria in tema di diritto di accesso al contributo, per ciò che concerne in particolare la puntuale e univoca individuazione dell'avvio dell'attività, fornendo altresì indicazioni circa le imprese che, pur potenzialmente ammissibili, non sono soggette all'obbligo di iscrizione camerale.

Viene, inoltre, ribadita la necessità di coerenza tra i costi sostenuti e la tipologia di attività svolta.

Il paragrafo 5 passa in rassegna le modalità di erogazione del contributo, che è previsto nella misura di 500 euro mensili, per 3 anni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2028.

Viene stabilito che la decorrenza coincide con il mese successivo a quello di richiesta, con un'importante specificazione riguardante le attività avviate a partire dal 1° luglio 2024, ma prima della data di pubblicazione della circolare n. 148/2025 (e aventi potenzialmente diritto al contributo in relazione al rispetto di tutti i requisiti richiesti); riguardo a tali fattispecie, è previsto che il contributo venga riconosciuto a partire dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025, data di pubblicazione in G.U. del D.L. attuativo in precedenza richiamato.

In ipotesi di spettanza del contributo, la liquidazione viene effettuata in forma anticipata su base annua (per i mesi di sussistenza del diritto) direttamente dall'Istituto.

La richiesta può essere effettuata in modalità esclusivamente telematica e deve contenere, tra gli altri elementi:

- i dati identificativi dell'impresa anche in ordine alla data di costituzione;
- l'appartenenza ad una delle categorie che da diritto di accesso al contributo;
- i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente.

Molto importante anche attenzionare i tempi di trasmissione, per i quali è previsto un termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'attività imprenditoriale rispetto alla quale si intende richiedere il contributo; in fase di prima applicazione, e per le realtà già iniziate, il suddetto termine decorre dalla data di pubblicazione della circolare Inps n. 148/2025.

Con particolare riguardo allo stato di disoccupazione, questo viene ad essere congiuntamente oggetto di dichiarazione resa dal soggetto richiedente ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, e di verifica da parte dell'INPS attraverso la banca dati messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Da ultimo, è importante richiamare il concetto di avvio dell'attività, che deve rappresentare un passaggio effettivo e non meramente formale; in tal senso, la circolare INPS n. 148/2025 si sofferma sulle modalità di espletamento della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, evidenziando in particolare come la possibilità di richiedere il contributo è riconosciuta soltanto nei confronti di coloro che prevedono anche il concreto inizio



dell'operatività.

Coerentemente con quanto appena evidenziato, il contributo non potrà essere richiesto da coloro che, invece, comunicano la costituzione di una nuova impresa senza però l'immediato inizio dell'attività economica. Al ricorrere di questa fattispecie, un'eventuale richiesta di contributo potrà essere avanzata solo a partire dalla data di concreto avvio dell'attività economica (Comunicazione Unica avente ad oggetto, in questo caso, l'inizio dell'attività per impresa già iscritta al Registro Imprese, laddove collocato entro il 31 dicembre 2025).

**Special Event**

**Come cambiare il contratto collettivo**

**Scopri di più**



## ***Semplificazione in materia di attività economiche e servizi: Legge in Gazzetta Ufficiale***

di Redazione

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 la [Legge 2 dicembre 2025, n. 182](#), recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, in vigore dal 18 dicembre 2025.

Le disposizioni di maggiore interesse per la materia lavoro riguardano:

- misure di semplificazione in materia di immigrazione (art. 4);
- misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo (art. 12);
- esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco dei marittimi (art. 15);
- disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 20);
- modifica al T.U. Immigrazione in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (art. 21);
- comunicazione del dipendente in CIG all’INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 22);
- disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura (art. 23).

**NormAI in Pratica**

La soluzione integrata con l'AI  
per consultare la **normativa**  
[scopri di più >](#)

Novità



## ***Semplificazione in materia di attività economiche e servizi: Legge in Gazzetta Ufficiale***

di Redazione

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 la [Legge 2 dicembre 2025, n. 182](#), recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, in vigore dal 18 dicembre 2025.

Le disposizioni di maggiore interesse per la materia lavoro riguardano:

- misure di semplificazione in materia di immigrazione (art. 4);
- misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo (art. 12);
- esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco dei marittimi (art. 15);
- disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 20);
- modifica al T.U. Immigrazione in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (art. 21);
- comunicazione del dipendente in CIG all’INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 22);
- disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura (art. 23).

**NormAI in Pratica**

La soluzione integrata con l'AI  
per consultare la **normativa**  
[scopri di più >](#)

**Novità**

## ***Definizione di luogo di lavoro nell'esercizio della campagna antincendio boschivo***

di **Redazione**

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con [risposta a interpellato n. 2 del 20 novembre 2025](#), ha offerto chiarimenti in tema di applicazione del Titolo II Luogo di lavoro nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana.

Nello specifico, il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha chiesto se nel lavoro AIB (Antincendio boschivo), che è lavoro agricolo-forestale, i luoghi dove vengono localizzati i lavoratori, tenuto conto dell'art. 62, comma 2, lett. d-bis), D.Lgs. n. 81/2008, che afferma che le disposizioni del Titolo II, D.Lgs. n. 81/2008, «*non si applicano ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola forestale*», sono da considerarsi o meno luoghi di lavoro e, pertanto, se per le vedette e le postazioni AIB è applicabile il Titolo II luoghi di lavoro e, di conseguenza, l'allegato IV, D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero risponde precisando che, in considerazione della *ratio legis* e del principio di diritto espresso dalla Cassazione Penale, Sez. 3, n. 49459/2022, secondo cui «*in caso di azienda agricola, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, "luoghi di lavoro" le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 cod. civ.*», nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal dall'art. 2135, comma 2, cod. civ..

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:  
ultime novità del periodo**

Scopri di più

## ***Definizione di luogo di lavoro nell'esercizio della campagna antincendio boschivo***

di **Redazione**

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con [risposta a interpellato n. 2 del 20 novembre 2025](#), ha offerto chiarimenti in tema di applicazione del Titolo II Luogo di lavoro nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana.

Nello specifico, il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha chiesto se nel lavoro AIB (Antincendio boschivo), che è lavoro agricolo-forestale, i luoghi dove vengono localizzati i lavoratori, tenuto conto dell'art. 62, comma 2, lett. d-bis), D.Lgs. n. 81/2008, che afferma che le disposizioni del Titolo II, D.Lgs. n. 81/2008, «*non si applicano ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola forestale*», sono da considerarsi o meno luoghi di lavoro e, pertanto, se per le vedette e le postazioni AIB è applicabile il Titolo II luoghi di lavoro e, di conseguenza, l'allegato IV, D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero risponde precisando che, in considerazione della *ratio legis* e del principio di diritto espresso dalla Cassazione Penale, Sez. 3, n. 49459/2022, secondo cui «*in caso di azienda agricola, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, "luoghi di lavoro" le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 cod. civ.*», nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal dall'art. 2135, comma 2, cod. civ..

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:  
ultime novità del periodo**

Scopri di più

## ***Perequazione delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 2026: pubblicato il Decreto***

di **Redazione**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2025 il [Decreto 19 novembre 2025 del Ministero dell'Economia](#), che determina:

- in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024;
- in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, salvo congruaggio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Tali percentuali si basano sulla comunicazione del 3 novembre 2025 dell'ISTAT, che ha rilevato:

- pari a +0,8 la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio – dicembre 2023 e il periodo gennaio – dicembre 2024;
- la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio – dicembre 2024 e il periodo gennaio – dicembre 2025 pari a +1,4, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, una variazione dell'indice pari, rispettivamente, a -0,2, -0,1 e +0,1;

Il Decreto stabilisce che le percentuali di variazione indicate, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale ex Legge n. 324/1959, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Master di specializzazione

# **Pensioni e consulenza previdenziale**

Scopri di più

## ***Perequazione delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 2026: pubblicato il Decreto***

di **Redazione**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2025 il [Decreto 19 novembre 2025 del Ministero dell'Economia](#), che determina:

- in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024;
- in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, salvo congruaggio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Tali percentuali si basano sulla comunicazione del 3 novembre 2025 dell'ISTAT, che ha rilevato:

- pari a +0,8 la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio – dicembre 2023 e il periodo gennaio – dicembre 2024;
- la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio – dicembre 2024 e il periodo gennaio – dicembre 2025 pari a +1,4, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, una variazione dell'indice pari, rispettivamente, a -0,2, -0,1 e +0,1;

Il Decreto stabilisce che le percentuali di variazione indicate, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale ex Legge n. 324/1959, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Master di specializzazione

# **Pensioni e consulenza previdenziale**

Scopri di più



## ***Il creditore risponde del danno causato dai propri ausiliari***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26575, ha stabilito che il principio di cui all'art. 1228, c.c., si applica anche al creditore, che risponde del comportamento dei propri ausiliari. Ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, c.c., il giudice deve valutare se le condotte colpose degli ausiliari abbiano contribuito al danno. Questo estende la responsabilità anche al creditore nei rapporti contrattuali. Il danno va, quindi, ripartito considerando tutte le condotte rilevanti.

OneDay Master

## **Contenzioso previdenziale**

Scopri di più





## ***Il creditore risponde del danno causato dai propri ausiliari***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26575, ha stabilito che il principio di cui all'art. 1228, c.c., si applica anche al creditore, che risponde del comportamento dei propri ausiliari. Ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, c.c., il giudice deve valutare se le condotte colpose degli ausiliari abbiano contribuito al danno. Questo estende la responsabilità anche al creditore nei rapporti contrattuali. Il danno va, quindi, ripartito considerando tutte le condotte rilevanti.

OneDay Master

## **Contenzioso previdenziale**

Scopri di più